



Prot. n. 11.701

Lì, 02 Giugno 2016

Ordinanza n. 41/2016

Il Responsabile del III Settore

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 26/05/2016 con la quale si provvedeva ad istituire e delimitare un'area pedonale urbana interdetta alla circolazione di tutti i veicoli, come individuati dall'art. 47 del Codice della Strada, nella Piazza Umberto I e precisamente lungo le arterie stradali che vanno dal civico 21 di Via Roma (Calata Ponte - Capolinea trasporto urbano) all'incrocio con Via Fiume/Via Santi Sabino e Romolo e all'inizio di Via Manfredi (civico 2), tutte le domeniche ed i giorni festivi dal mese di Giugno fino alla fine del mese di Settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 al fine di garantire la libera circolazione dei pedoni in condizioni di sicurezza;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale Prot. n. 8057 del 15/04/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

1. di istituire e delimitare un'area pedonale urbana interdetta alla sosta e circolazione di tutti i veicoli, come individuati dall'art. 47 del Codice della Strada, nella Piazza Umberto I e precisamente lungo le arterie stradali che vanno dal civico 21 di Via Roma (Calata Ponte - Capolinea trasporto urbano) all'incrocio con Via Fiume/Via Santi Sabino e Romolo e all'inizio di Via Manfredi (civico 2), tutte le domeniche ed i giorni festivi dal mese di Giugno fino alla fine del mese di Settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 al fine di garantire la libera circolazione dei pedoni in condizioni di sicurezza;
2. dal divieto di accesso, sosta e transito nell'area pedonale urbana sono esclusi, le biciclette che potranno transitare esclusivamente lungo la sede viaria a passo d'uomo, i mezzi pubblici, i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco, quelli autorizzati per carico e scarico merci nella zona interessata dalla restrizione e quelli che dovranno accedere ai locali garage muniti di regolare passo carrabile;
3. Di installare, in relazione a quanto innanzi, l'idonea segnaletica stradale indicante le limitazioni imposte sulle strade in parola.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda accessibile dal sito internet "www.comune.atripalda.av.it".

Dispone, altresì, che la tale disposizione venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge:

Corpo Polizia Municipale

**CITTÀ DI
ATRIPALDA**



e-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it - pl.atripalda@asmepec.it

⊕ **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:**

- ✓ *Al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);*
- ✓ *Al competente Tribunale Amministrativo Regionale avente sede a Salerno, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*

⊕ **entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione:**

- ✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Il Comando Polizia Municipale e gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



*Il Responsabile del III Settore
Ten. Domenico Giannetta*